



Trento, 16 marzo 2017

OGGETTO: richiesta al Consiglio Regionale di introdurre una modifica all'art. 63 del TU del personale comunale, dPReg 2L 2005.

Seduta di data: 15 marzo 2017

Progressivo: 20/2017

Punto odg: 1

Quorum funzionale: 11/20

Votazione: ore 15.21

Presenti: 20 (Ivo Bernard, Stefano Bisoffi, Maria Ceschini, dott. Cristian Comperini, cav. Silvano Daldoss, dott. Paride Gianmoena, Christian Girardi, avv. Mattia Gottardi, dott. Ugo Grisenti, dott.ssa Monica Mattevi, dott. Mirko Montibeller, Gianni Morandi, dott. Adalberto Mosaner, Roberto Oss Emer, Albert Rattin, avv. Clelia Sandri, Michele Sartori, p.i. Claudio Soini, Vittorio Stonfer, dott. Francesco Valduga)

Assenti: 10 (dott. Alessandro Andreatta, ing. Alessandro Betta, Daniele Biada, Nicola Fioretti, arch. Walter Forrer, dott. Paride Gianmoena (Valle di Fiemme), Fabrizio Inama, Stefano Moltrer, dott.ssa Laura Ricci, Fulvio Ropelato)

➤ **Votanti:** 18

✓ **Favorevoli:** 17 (Ivo Bernard, Stefano Bisoffi, Maria Ceschini, dott. Cristian Comperini, cav. Silvano Daldoss, dott. Paride Gianmoena, Christian Girardi, avv. Mattia Gottardi, dott.ssa Monica Mattevi, dott. Mirko Montibeller, Gianni Morandi, Roberto Oss Emer, Albert Rattin, avv. Clelia Sandri, Michele Sartori, p.i. Claudio Soini, Vittorio Stonfer)

✓ **Contrari:** 0

✓ **Astenuti:** 1 (dott. Francesco Valduga)

➤ **Non votanti:** 2 (dott. Ugo Grisenti, dott. Adalberto Mosaner)

Dichiarazioni a verbale:


■ nessuna

□ vedi allegato

Note: alle ore 15.18 entra Clelia Sandri.

Presidente: dott. Paride Gianmoena

Verbalizzante: dott. Marco Riccadonna



*(Art. 59 LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 54 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 12 LR 9 dicembre 2014 n. 11;
art. 3 LR 15 dicembre 2015 n. 27;
art. 1 LR 28 settembre 2016 n. 8)*

Modifiche delle sedi segretarili

1. Nel caso di fusioni di più comuni con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato come titolare della nuova sede il segretario di qualifica più elevata conseguita in via definitiva. In caso di uguale qualifica le funzioni di segretario sono temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all'espletamento di apposito concorso, al quale sono ammessi i segretari dell'ente inquadrati nella suddetta qualifica ⁽¹⁾. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento. In caso di convenzione con altro comune per il servizio di segreteria, le funzioni segretarili presso il comune convenzionato possono essere affidate anche a uno dei vicesegretari.

2. In caso di gestione associata della segreteria comunale, è inquadrato come titolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 2, il segretario di qualifica più elevata conseguita in via definitiva. In caso di uguale qualifica le funzioni di segretario sono temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all'espletamento di apposita selezione, secondo le procedure stabilite nella convenzione, a cui sono ammessi i segretari della gestione associata inquadrati nella suddetta qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento. La copertura delle sedi segretarili coinvolte nella gestione associata avviene nel rispetto dei limiti definiti dalla normativa provinciale. In caso di nuova copertura di una sede segretarile si procede alla individuazione del titolare in base a quanto previsto dal presente comma. La convenzione prevede la ripartizione tra il segretario, il vicesegretario, limitatamente ai comuni dove questo è inquadrato come dirigente, e i vicesegretari a esaurimento delle funzioni segretarili nei comuni associati. Salvo che la legge provinciale sui limiti delle assunzioni non rechi una diversa disciplina, in caso di vacanza del posto di segretario comunale in comuni di classe prima o seconda coinvolti nella gestione associata, alla copertura dello stesso posto si provvede con la mobilità o concorso pubblico, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge provinciale.

3. In caso di scioglimento della convenzione per la gestione associata della segreteria comunale, ai segretari e ai vicesegretari comunali in servizio e titolari di sede segretarile ~~alla data di costituzione della gestione associata~~ già titolari di sede segretarile sono riassegnate, nei rispettivi comuni, le funzioni di titolare di sede segretarile.

4. I segretari in servizio di ruolo nei comuni interessati da processi di gestione associata mediante convenzione e i vicesegretari di cui al comma 1 conservano, se più

⁽¹⁾ La modifica recata dall'articolo 3 comma 1, lettera b) della legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 non si applica alle fusioni di comuni istituite fino al 1° gennaio 2016 compreso. Per tali comuni continua ad applicarsi la disciplina vigente fino alla data di entrata in vigore della stessa LR 27/2015 (articolo 3 comma 2 LR 27/2015).

favorevole, il trattamento giuridico e provvisoriamente quello economico in godimento, con esclusione dell'indennità di convenzione, fino alla ridefinizione dello stesso nei contratti collettivi. I segretari comunali titolari della sede segretariale in esito a processi di fusione non mantengono l'indennità di convenzione eventualmente percepita prima dell'istituzione del

nuovo comune ⁽²⁾. I vicesegretari di cui al presente articolo conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario. Ai fini di tale nomina, della mobilità e della partecipazione ai concorsi il servizio svolto dai vicesegretari è equiparato, se tale equiparazione risulta più favorevole, a quello prestato in qualità di segretario comunale presso il comune d'origine.

5. I segretari non inquadrati come titolari possono rinunciare al posto di vicesegretario entro il termine perentorio di novanta giorni dall'inquadramento del titolare, previo parere favorevole della giunta comunale o, in caso di gestione associata, dell'organo individuato dalla convenzione. In tal caso essi sono collocati in disponibilità per il periodo massimo di due anni decorrenti dalla scadenza del termine di preavviso. I soggetti in disponibilità sono esonerati dal servizio, conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario e possono partecipare alle procedure di mobilità e concorsuali delle sedi segretariali vacanti. Durante la disponibilità spetta al segretario il trattamento economico base e la misura minima delle indennità che presuppongono l'effettivo svolgimento di funzioni, salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva. I relativi oneri sono a carico del nuovo comune, in caso di fusione, o dei comuni associati secondo quanto stabilito in convenzione. Al termine della disponibilità il rapporto di lavoro si risolve automaticamente.

(²) La modifica recata dall'articolo 3 comma 1, lettera d) della legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 non si applica alle convenzioni di segreteria dei comuni della provincia di Bolzano e, in provincia di Trento, alle convenzioni di segreteria esistenti alla data di entrata in vigore della stessa LR 27/2015 non coinvolte da processi di gestione associata ai sensi della legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e successive modificazioni. In tali casi trova applicazione il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva (articolo 3 comma 3 LR 27/2015).